

PRETURA DI MESTRE

Sent. N. 1323/96
 Appellata il _____
 passata in giud. il _____
 Camp. Pen. N. _____
 fatta scheda il _____
 Comunic. P.S. il _____
 Disp. Sent. all'Uff. Elettorale
 di _____
 li _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Pretore del Mandamento di Mestre nella udienza del di 20/06/1996

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale _____

CONTRO

RIGO FRANCO nato a Noale il 2/10/1934 residente a Noale, Contrada

Sorgata 19. LIBERO PRESENTE.

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 648 C.P. perchè a scopo di profitto acquistava
o comunque riceveva da ignoti materiale prefilatelico provento di furto
commesso ai danni dell' Archivio di Stato di Venezia.

Luogo ignoto epoca prossima all'anno 1986.

Conclusioni del P.M.: assoluzione dell'imputato perchè il fatto non
costituisce reato relativamente ai documenti per i quali la perizia
ha espressa trattarsi di atti di natura pubblicistica; per i
documenti per i quali è ammessa la libera commerciabilità: assolversi
perchè il fatto non sussiste.

Conclusioni delle difese: si associano alle richieste del P.M.

FATTO E DIRITTO

Con rapporto del 16.12.1986 i Carabinieri del Nucleo per la tutela
del patrimonio artistico di Roma comunicavano al Pretore di Venezia

l'esito delle indagini esperite a seguito di una lettera anonima che ipotizzava la provenienza furtiva di una serie di lettere di proprietà di Rigo Franco, residente in Noale, esposte alla Esposizione Mondiale di Filatelia "Italia '85", tenutasi a Roma nell'ottobre-novembre del '85. Si specificava in detto rapporto che l'anonimo, pervenuto al Ministero per i beni culturali ed ambientali, e da quest'organo trasmesso al Nucleo, prospettava che la collezione esposta dal Rigo fosse, in parte, compendio di furto, perpetrato nell'Archivio di Stato di Milano.

Si aggiungeva ancora che, mentre i contatti telefonici con il direttore dell'Archivio di Stato di Milano consentivano di escludere che presso quell'Ufficio fossero stati sottratti documenti, successive informazioni, pervenute dall'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici di Roma, all'uopo interessato, evidenziavano che 63 lettere del Rigo provenivano dall'Archivio di Stato di Venezia, mentre altre 18 potevano essere di provenienza furtiva.

Si aggiungeva ancora, nel rapporto, che nel marzo 1986 il Rigo aveva consegnato ai Carabinieri della Stazione di Noale 7 lettere che egli stesso affermava potessero essere di provenienza demaniale; in data 27.04.1987 e 19.06.1987 il Pretore di Venezia emetteva decreti di perquisizione dei locali adibiti ad abitazione e studio del Rigo e del conseguente sequestro del materiale archivistico esposto nella mostra di filatelia "Italia 85" tenutasi a Roma, nonché ^{tutti gli originali} dei documenti pre-filatelici, ipotizzando che detto materiale potesse essere provento del reato di ricettazione. In esecuzione di detti provvedimenti la Compagnia di Mestre della Guardia di Finanza, operava in data 28.04.1987 e 22.06.86 il sequestro di una cospicua quantità di lettere, tutte di interesse pre-filatelico, delle quali il Rigo era in possesso, che veniva data in

11/11/11

custodia al Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia.

Il successivo 27.7.87 il Rigo consegnava spontaneamente alla Guardia di Finanza altro materiale pre-filatelico, facente parte del coacervo documentale esposto alla Mostra Filatelica romana, di cui non aveva la materiale disponibilità in occasione dei precedenti sequestri, perchè temporaneamente inviati ad altra mostra filatelica tenutasi a Toronto (Canada).

Anche di detto materiale veniva operato il sequestro.

Il 30.07.87 la persona sottoposta ad indagine, con la prescritta assistenza del difensore, rendeva spontaneo interrogatorio al Pretore di Venezia, nel corso del quale dichiarava di aver acquistato tutto il materiale sequestratogli, parte da collezionisti e parte, nel 1981 dai Padri Saveriani di Zelarino, ai quali un cospicuo numero di lettere, era stato donato dalla moglie del collezionista veneziano Alfredo Banci, deceduto nel 1940. Specificava l'indiziato di non aver mai sospettato, all'atto di singoli acquisti, che il materiale potesse provenire da "fondi" archivistici demaniali; di aver partecipato a numerose ed importanti mostre di materiale pre-filatelico, provvedendo intaluni casi e redigere personalmente il catalogo della mostra stessa; di avere spesso invitato alle mostre i responsabili degli Archivi di Stato, aventi sede nei luoghi dell'esposizione. Evidenziava peraltro la sua piena disponibilità a collaborare per la restituzione del materiale del quale venisse accertata la natura demaniale.

Veniva quindi dato corso, da parte della Polizia Giudiziaria, a complesse attività di indagine delegata, che si concretizzava nella redazione



di un inventario dei documenti sequestrati, previo esame da parte degli stessi dei responsabili ~~dei~~ numerosissimi uffici archivistici statali o di Enti locali o di appartenenza di Istituzioni Ecclesiastiche.

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice di Rito, gli atti venivano trasmessi alla Procura Circondariale di Venezia, che emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti del Rigo per il reato di ricettazione.

All'udienza del 28.5.1993, veniva emessa declaratoria di nullità del decreto di citazione, per violazione del disposto dell'art. 242 comma I° lettera A) delle norme transitorie del nuovo C.P.P., essendo stato indebitamente adottato il nuovo rito di tipo accusatorio nonostante fosse stato reso dall'indiziato formale interrogatorio nella fase istruttoria.

Si procedeva quindi a nuova "vocatio in ius" per il reato indicato in epigrafe ai sensi degli artt. 406 e segg. dell'abrogato C.P.P..

La fase dibattimentale si articolava in una serie di udienze. Veniva dato corso ad una complessa attività peritale diretta ad evidenziare le caratteristiche dei documenti sequestrati, l'eventuale provenienza degli stessi da fondi archivistici pubblici o comunque notificati, le caratteristiche del mercato del materiale "pre-filatelico", l'eventuale possibilità di libera negoziazione di documenti sottoposti a procedimento di sdemanializzazione.

Veniva acquisita consulenza tecnica della difesa ed ulteriori contributi alle valutazioni tecniche già incamerate ^{scaturiva} da un serrato confronto dialettico tra il perito d'ufficio ed il consulente di parte. Nelle more tra due udienze si procedeva ad esaminare, a futura memoria, ai sensi degli artt. 418, 454, 357 dell'abrogato codice di rito Maioli Piergiorgio,

Sacerdote Missionario, già economo della Casa Saveriana di Zelarino, in partenza per una missione nell'Asia Orientale, il quale confermava la circostanza già indicata, nel proprio interrogatorio dal Rigo, specificando di avere a questi venduto per la somma di £. 6.000.000= nel 1981, un pacco di documenti ricevuto in dono dalla vedova Banci; ~~che~~ aggiungeva che l'acquirente si era determinato all'acquisto al fine precipuo di dare un aiuto alla missione dei padri Saveriani. Aggiungeva il teste, che l'organizzazione religiosa si era determinata alla vendita per acquisire mezzi economici da inviare ad una missione aperta nel Bangladesh.

La fase dibattimentale si concludeva all'odierna udienza,

In esito alla quale ~~il~~ P.M. e Difesa concludevano come da verbale.

L'indagine peritale, che ha richiesto un rilevantissimo impegno, in considerazione dell'imponente mole dei documenti sequestrati, ha evidenziato:

- a) che l'intero materiale archivistico ^{si presentava} è costituito da 974 documenti originali;
- b) che un terzo di esso (285 documenti) è anteriore alla Repubblica Veneta (1797), mentre i restanti sono ottocenteschi;
- c) che esso è costituito da fogli privi di busta, normalmente piegati in due così da formare due carte o mezzi fogli e poi ulteriormente ripiegati in maniera acconcia, contenenti su una parte una missiva e sull'altra l'indirizzo o mansione;
- d) che l'intera raccolta era giustificata dall'interesse per il materiale pre-filatelico e cioè dal desiderio di approfondimento dei livelli di conoscenza dei sistemi di trasporto e consegna della corrispondenza pub-

blica e privata e degli accorgimenti, simboli e contrassegni utilizzati per l'espletamento di tale servizio, prima dell'introduzione del francobollo, avvenuta la metà del secolo scorso.

Il proficuo e appassionato lavoro di inventariazione e riconoscimento svolto dal perito Dott.ssa Maria Francesca Tiepolo, ha consentito di suddividere il materiale esaminato in quattro gruppi:

- 1) Documenti appartenenti ad Archivi di Stato od Enti Pubblici;
- 2) Documenti appartenenti a fondi Archivistici privati, confluiti presso organi culturali o archivistici pubblici;
- 3) Documenti provenienti da Istituti o Archivi Ecclesiastici, diocesani o parrocchiali;
- 4) Documenti non ricollegabili con fondi archivistici di pubblica appartenenza, liberamente commerciabili.

Le conclusioni del perito d'ufficio non sono state sostanzialmente contestate dal consulente tecnico di parte e dallo stesso imputato, salvo la specifica individuazione delle lettere da far confluire nel quarto gruppo.

Peraltro anche su detto ~~specifico~~ punto le dissonanze sono state composte, si da consentire di determinare il numero dei documenti idonei ad essere commercializzati liberamente nei 130 indicati nella memoria difensiva dell'8.5.1996 e nella nota integrativa della perizia del 3.6.96. Ciò posto, vanno pienamente accolte le conclusioni peritali la cui fondatezza peraltro, oltre che dall'estrinseco elemento dell'assenza di contestazioni, trovano puntuale e rigorosa conferma in elementi intrinseci degli stessi documenti quali:

- la presenza ~~dei~~ timbri di organi ~~di~~ archivistici pubblici;
- la cancellatura di timbri;
- i tagli di lembi di lettere per l'evidente asporto dei timbri;
- la presenza di numeri di serie o di cartulazione antica;
- precisi riscontri inventariali con descrizione analitica in taluni archivi pubblici, con corrispondenti lacune nelle serie archivistiche e nei pezzi corrispettivi esistenti presso detti pubblici uffici;
- la collocabilità di un documento esattamente all'interno di un epistolario o di un procedimento amministrativo o giudiziario.

Relativamente ai documenti appartenenti al quarto gruppo, la piena negoziabilità degli stessi, esclude la sussistenza di reati nell'iter della commercializzazione.


Per detto materiale ~~portante~~ la fattispecie criminosa contestata non si è realizzata e pertanto si impone una pronuncia assolutoria con ^{la} formula più ampia.

I 130 documenti citati nei due elaborati sopra indicati devono essere ^{quindi} ~~portante~~ restituiti al Rigo.

Per quanto attiene invece al materiale appartenente ai primi tre gruppi, si impongono alcune considerazioni in ordine alla situazione dominicale degli stessi.

In particolare, per i documenti facenti capo a fondi di archivi di Stato o di altri organi archivistico-culturali di Enti Pubblici, è pacifica ^{la} natura demaniale ai sensi dell'art. 822 2° comma del C.c. e dell'art. 18 del D.P.R. 30.09.63 n. 1429 (la cosiddetta: legge sugli archivi).

Ne consegue l'assoluta inalienabilità degli stessi.



Ad identica conclusione si deve pervenire relativamente ai documenti inseriti nel II gruppo per i quali la demanialità e la conseguente incomerciabilità si è determinata all'atto dell'ingresso degli stessi negli archivi pubblici.

A diversa conclusione si deve pervenire per i documenti di cui alla terza categoria, atteso che il regime demaniale non può essere esteso a beni di Enti Ecclesiastici, in forza del regime concordatario vigente tra Stato e Chiesa.

Occorre peraltro rilevare che l'inserimento, delle lettere sequestrate nel terzo gruppo è conseguito all'interpello dei responsabili degli archivi ecclesiastici, i quali, nel riconoscere i documenti di rispettiva spettanza, hanno implicitamente escluso che essi siano entrati nel mercato del collezionismo pre-filatelico a seguito di un'atto di disposizione delle Istituzioni che ne erano titolari.

Orbene, se si tiene conto di questa ultima considerazione e, relativamente ai documenti di spettanza di pubblici archivi, della complessa articolazione del procedimento di "scarto", costituente il presupposto indefettibile per la sdemanializzazione dei beni in questione (procedimento oggi regolato dagli artt. 25 e seguenti del citato D.P.R. 1409/1963 e R.D. 2/10/1911 n. 1163) e dell'assenza di precisi e puntuali dati, documentali di atti di declassificazione descrittivi delle lettere oggetto dell'imputazione, può fondatamente argomentarsi che l'immissione sul libero mercato del materiale "de quo" ^{si} è avvenuto contra legem, presumibilmente a seguito di illecito asporto dalle sedi nelle quali le lettere erano conservate.

Pertanto, per le citate categorie di documenti, il reato presupposto costituente condizione indefettibile per la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 648 C.P. si sarebbe verificato.

Pur tuttavia la tesi difensiva "fino ab inizio" prospettata dal Rigo, di aver cioè acquistato i documenti in perfetta buona fede senza mai dubitare della libera negoziabilità degli stessi, può essere condivisa.

Tale conclusione non trova supporto soltanto nelle incontestabili circostanze evidenziate dallo stesso Rigo (l'aver esposto la collezione in una serie di mostre tenutesi nel territorio nazionale e all'estero; l'aver in più occasioni redatto personalmente il catalogo di tutte le opere esposte nella mostra; la presenza in molte di dette mostre di responsabili di archivi di Stato; i numerosi contatti avuti dal Rigo con detti responsabili per questioni afferenti la collezione pre-filatelica; il comprovato acquisto di una parte cospicua dei documenti presso i Padri Saveriani di Zelarino e la provenienza degli stessi dal collezionista veneziano Banci, che li aveva ricevuti evidentemente prima della morte, avvenuta nel 1940) ma anche in una serie di considerazioni formulate nella relazione peritale. Nella stessa infatti, se da un lato si mette in luce la complessità del processo di sdemanializzazione dei documenti di archivio, dall'altro si evidenzia come alla normale procedura di declassificazione si è derogato più volte con norme emanate "per ovviare alla carenza di cellulosa nei momenti di emergenza durante le due guerre mondiali e la campagna autarchica, quando il genocidio archivistico, tramite la famigerata Agenzia per i rifiuti d'Archivio, divenne gesto di patriottismo e benemeranza verso la Croce Rossa. Gravi conseguenze, anche per il rilassamento provoca-



to, ebbe in particolare il Decreto Luogotenenziale 26.10.1916 n. 1867 circa l'alienazione delle carte fuori uso delle Pubbliche Amministrazioni e la semplificazione del procedimento per gli scarti, successivamente più volte confermato ma con opportune modifiche. Ancora il R.D. 31.08.1933 n. 1313, articolo unico, enunciava la possibilità che le carte da eliminare fossero bruciate, macerate o cedute in libero uso". Ed ancora relativamente ai numerosi fondi archivistici privati confluiti in vari Archivi di Stato (Archivio Salvadori, Archivio Tiepolo, Fondo Caragiani, Archivio Giovanelli, Fondo Papadopoli, Archivio Polcastro) se da un lato si evidenzia ^{nell'elaborato della dott. ssa Tiepolo,} che alcuni di essi non erano stati notificati, dall'altro non si esclude che l'immissione in commercio di documenti già facenti parte dei singoli fondi sia avvenuta in epoca anteriore al provvedimento di notifica o al trasferimento ai Pubblici Archivi ed alla conseguente acquisizione del carattere di demanialità. Va da ultimo aggiunto che, per i fondi ecclesiastici, la mancata previsione di un procedimento di scarto rendeva più agevole la dispersione, anche per vie legittime, di singole parti dei fondi stessi.

Per le su esposte considerazioni, può perciò fondatamente ritenersi che il Rigo, nell'acquisire i singoli documenti facenti parte delle tre categorie sopra considerate, non abbia avuto consapevolezza alcuna della non lecita provenienza degli stessi. Nè tale conclusione può essere inficiata dalla considerazione che la particolare competenza del Rigo avrebbe dovuto consentire allo stesso agevolmente la sicura percezione del perdurante carattere demaniale almeno di una parte dei documenti acquistati, laddove si consideri che l'attenzione è la specifica cultu-

ra del prevenuto, era ^{wp} limitata agli elementi di interesse pre-filatelico dei singoli documenti e non anche agli aspetti contenutistici e quindi storico-politico-economici propri della più vasta cultura archivistica.

Si impone pertanto, relativamente alle tre categorie di documenti sopra citate, l'assoluzione del Rigo perchè il fatto non costituisce reato.

I documenti non compresi tra quelli in libera circolazione e da restituire al Rigo andranno restituiti all'Archivio di Stato di Venezia e agli altri Organi Pubblici ad Istituzioni, conformemente alle indicazioni emergenti dagli allegati dell'elaborato peritale.

P. Q. M.

Visto l'art. 479 C.P.P. abrogato, assolve Rigo Franco dal reato ascritto gli perchè il fatto non sussiste, relativamente a n. 130 documenti, specificati nella memoria difensiva dell'8.5.1996 e nella nota integrativa della perizia del 3.6.1996 e perchè il fatto non costituisce reato, relativamente agli altri documenti sequestrati.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la restituzione al Rigo dei 130 documenti indicati nella memoria difensiva e nella nota integrativa della perizia suindicate e all'Archivio di Stato di Venezia e agli altri organi pubblici od Istituzioni, conformemente alle indicazioni emergenti dagli allegati dell'elaborato peritale, degli altri documenti in sequestro.

Mestre 20.6.1996

IL PRETORE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

- Dott. Ugo DI MURO -

Romeo Lettieri

[Signature]

PRETURA DI MESTRE
16 LUG. 1996
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE

SENTENZA NON IMPUGNATA E DIVENTA
ESECUTIVA IL. 23-7-96 -
Mestre - 12/10/96

[Signature]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

A relative to our measure of the world's supply of
dolls x f. U. oes.

18/7/66 fde